



CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data 21.12.2011

EAL-17A

**ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 785/2004
CONCERNENTE I REQUISITI ASSICURATIVI APPLICABILI
AI VETTORI AEREI E AGLI ESERCENTI DI AEROMOBILI
E RELATIVO REGIME SANZIONATORIO**

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

**Circolare****EAL-17A**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 3 di 18

INDICE

1.	PREMESSA E SCOPO.....	4
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	6
4	DEFINIZIONI	6
5	ASSICURAZIONE PER PASSEGGERI, BAGAGLI, TERZI, MERCI E POSTA.....	8
6	CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - MODELLI ALLEGATI	9
7	ADEMPIMENTI.....	10
8	APPLICAZIONE E VERIFICHE.....	11
9	REGIME SANZIONATORIO	12
10	ENTRATA IN VIGORE.....	14
	Allegati: Modelli A, B e C di Certificati di Assicurazione.....	15



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 4 di 18

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento (CE) n. 785/2004 e successive modifiche e integrazioni, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea in data 21 aprile 2004, entrato in vigore il 30 aprile 2005, di seguito "Regolamento", stabilisce i requisiti minimi assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Il Regolamento (UE) n. 285/2010, adottato dalla Commissione Europea in data 6 aprile 2010 ed entrato in vigore l'8 aprile 2010, ha adeguato i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal Regolamento ai nuovi limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Montreal come modificati il 30 dicembre 2009.

L'art. 771 del Codice della Navigazione (C.d.N.) prevede che gli aeromobili abbiano a bordo, durante il volo, fra gli altri documenti, le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie.

L'art. 798 del Codice della Navigazione, rubricato "Obbligo di assicurazione", dispone che "l'aeromobile non può circolare se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria".

Il decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per le violazioni del predetto Regolamento in attuazione dell'art. 8 dello stesso e ha modificato, altresì, la previsione dell'art. 1234 del Codice della Navigazione relativo all'importo della sanzione amministrativa in caso di omessa assicurazione obbligatoria.

Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce, all'art. 4, che tra le condizioni per il rilascio della licenza di esercizio vi sia il rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti in materia di copertura assicurativa di cui al Regolamento.

Per la responsabilità riguardo al trasporto della posta i requisiti minimi assicurativi non sono previsti nel Regolamento (CE) n. 785/2004, ma l'obbligo di assicurazione è contemplato, per rinvio, dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 all'art.11, e nella relazione elaborata dalla Commissione in data 24 aprile 2008 COM (2008) 216 definitivo - viene rimandata alla autorità amministrativa la suddetta fissazione. A tal fine, tenuto conto dell'equivalenza della natura dei beni, il requisito minimo assicurativo per la posta viene considerato equivalente a quello previsto per le merci.



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 5 di 18

Scopo della presente circolare è quello di fornire modalità e criteri per l'osservanza e l'applicazione della suddetta normativa, anche alla luce delle indicazioni fornite nella relazione della Commissione sopracitata, elaborata a tre anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento. Tale relazione - messa a punto a seguito di specifiche riunioni di un gruppo ad hoc ed alla luce degli esiti della consultazione con tutte le parti interessate - ha richiamato il principio fondante del Regolamento (CE) n. 785/2004 costituito dall'obbligo, per tutti i vettori e gli esercenti, di essere assicurati specificatamente, secondo requisiti minimi uniformi, in modo da coprire la propria responsabilità nell'ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, bagagli, merci e terzi lasciando tuttavia impregiudicate le norme vigenti, derivanti in materia da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto interno.

Nello specifico tale relazione, richiamati i principi della convenzione di Montreal del 1999 sulla responsabilità del vettore e gli ambiti tutt'ora in discussione presso l'ICAO per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi, sottolinea che il Regolamento ha raggiunto l'obiettivo di garantire che tutti gli esercenti che effettuino voli commerciali o privati, sia europei che stranieri all'interno del territorio comunitario, sottoscrivano un'assicurazione secondo requisiti minimi uniformi.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente circolare si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili, comunitari e non, che effettuano voli con scali, inclusi quelli tecnici, all'interno del territorio italiano a destinazione o provenienza dallo stesso, fatta eccezione per:

- a) gli aeromobili di Stato di cui l'art. 3, lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
- b) gli aeromobili con una massa massima la decollo (MTOM) inferiore a 20 Kg;
- c) le macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
- d) i palloni frenati (ancorati al suolo);
- e) i cervi volanti;
- f) i paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e gli ultraleggeri entrambi utilizzati per:



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 6 di 18

- scopi non commerciali, oppure
- corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

limitatamente agli obblighi assicurativi previsti dal Regolamento (CE) n. 785/04 per i rischi di guerra e terrorismo.

La presente circolare non si applica ai vettori o agli esercenti di aeromobili che esclusivamente sorvolino il territorio dello Stato, senza effettuare alcuno scalo.

I rischi assicurati includono anche atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
- Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- Regolamento (UE) n. 285/2010 del 6 aprile 2010, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 785/2004;
- Codice della navigazione;
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sull'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 che modifica il sistema penale (c.d. legge di depenalizzazione);
- D.lgs. 6 novembre 2007 n. 197, sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 785/2004;
- Circolare APT-08 nella versione in vigore, sulle procedura per l'applicazione degli artt. 801 e 802 del C.d.N., in relazione alle nuove attribuzioni delle Direzioni Aeroportuali.

4 DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare si intende per:

**Circolare****EAL-17A**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 7 di 18

- a) “vettore aereo”, un’impresa di trasporto munita di valida licenza d’esercizio o altro documento equivalente;
- b) “vettore aereo comunitario”, un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008;
- c) “esercente di aeromobili”, una persona o organismo che ha la reale continuativa disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l’aeromobile si presume sia l’esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l’utilizzatore è un’altra persona. In tale definizione rientrano anche i titolari di licenza di lavoro aereo rilasciata ai sensi dell’art 789 C.d.N. e gli operatori di voli non commerciali;
- d) “volo”
- per i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
 - per le merci, i bagagli registrati e la posta, il periodo di trasporto decorre dal momento in cui i bagagli e le merci o la posta sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato;
 - per i terzi, l’utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d’aria;
- e) “sorvolo”, operazione di volo sul territorio nazionale senza atterraggio (art. 794 C.d.N.);
- f) “scalo tecnico” o “scalo non commerciale”, atterraggio eseguito per fini diversi dall’imbarco o dallo sbarco di passeggeri, di merci o di posta;
- g) “transito dei servizi aerei”, sorvoli e scali tecnici regolamentati dall’art. 794 C.d.N. e dall’accordo relativo al transito dei servizi aerei internazionali siglato a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificato dall’Italia con legge 306/83;
- h) “DSP”, i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di un DSP viene calcolato giornalmente sulla base di un paniere delle valute internazionali più importanti (euro, dollaro americano, yen giapponese, sterlina inglese);



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 8 di 18

- i) "MTOM", la massa massima al decollo dell'aeromobile, che corrisponde ad un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel manuale di volo;
- j) "passeggero", ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- k) "terzo", ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- l) "operazione commerciale", operazione eseguita a fronte di un corrispettivo;
- m) "agente e sub-agente di assicurazione", colui che, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, dietro corrispettivo, alla gestione e allo sviluppo degli affari di una agenzia;
- n) "assicuratore", la compagnia di assicurazione ossia una delle parti che stipula il contratto assicurativo; nei casi di coassicurazione s'intende la compagnia delegataria;
- o) "assicurazione su base aggregata", l'ammontare massimo degli indennizzi che l'assicuratore garantisce complessivamente nel corso del periodo assicurativo, per il risarcimento dei danni causati dal rischio guerra e assimilati, qualunque sia il numero di sinistri verificatisi o il numero di aeromobili colpiti nel periodo stesso.

5 ASSICURAZIONE PER PASSEGGERI, BAGAGLI, TERZI, MERCI E POSTA

I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono essere assicurati, ai sensi del Reg. (CE) 785/2004, per la responsabilità nel trasporto aereo per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci, la posta e i terzi:

- a) per la responsabilità riguardo ai passeggeri, il requisito minimo assicurativo è di 250. 000 DSP per passeggero a copertura anche della responsabilità per atto illecito (Art. 6.1 del Regolamento);
- b) per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1.131 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali (Art. 6. 2 del Regolamento);

c) per la responsabilità riguardo alle merci e posta, la copertura assicurativa minima ammonta a 19 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali (combinato disposto Art. 6.3 del Regolamento e Art. 11 del Reg. (CE) n. 1008/2008);

d) in merito alla responsabilità verso i terzi, il Regolamento impone requisiti minimi assicurativi in riferimento alla MTOM dell'aeromobile, come sopra specificata, secondo la tabella seguente:

Categoria	MTOM (Kg)	Copertura minima (in milioni di DPS)
1	< 500	0,75
2	<1 000	1,5
3	< 2 700	3
4	<6 000	7
5	< 12 000	18
6	< 25 000	80
7	< 50 000	150
8	< 200 000	300
9	< 500 000	500
10	≥ 500 000	700

6 CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - MODELLI ALLEGATI

Ai sensi dell'art. 5 par. 1 del Regolamento, i soggetti destinatari del Regolamento stesso, come specificati dal precedente Art. 2, devono possedere un certificato di assicurazione, redatto secondo uno dei modelli allegati (A, B o C secondo fattispecie), in cui si dimostri di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti da detto Regolamento. Per i titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del modello A.

Il certificato di assicurazione deve essere tenuto a bordo degli aeromobili in originale o in copia autentica, come stabilito dall'art. 771 del C.d.N.

Il certificato di assicurazione, può essere rilasciato dagli assicuratori stessi, da un mediatore di assicurazione (broker) o da un agente che agisce per conto dell'assicuratore.



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 10 di 18

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile su base di incidente, l'obbligo di assicurare tali rischi può essere soddisfatto mediante assicurazione su base aggregata, che sia almeno equivalente all'importo pertinente alla suddetta tabella.

In ogni caso le disposizioni contrattuali che intercorrono tra gli assicuratori, i vettori e gli esercenti di aeromobili, non devono impedire a questi ultimi di ottemperare ai requisiti assicurativi minimi (ad esempio escludendo i rischi di guerra, di atti di terrorismo, armi di distruzione di massa e dirottamento o escludendo le relative clausole di reinclusione, c. d. "write-back").

L'ENAC, ove sia necessario, può richiedere prove supplementari in merito alla certificazione obbligatoria di assicurazione al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

7 ADEMPIMENTI

I vettori aerei e gli esercenti di aeromobile devono rispettare i requisiti minimi assicurativi stabiliti dal Regolamento e osservare i seguenti adempimenti:

a) le imprese stabilite in Italia che richiedono una licenza di trasporto aereo ai sensi del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e/o di lavoro aereo ai sensi dell'art. 789 C.d.N. devono depositare presso l'ENAC un certificato di assicurazione, e devono tenere a bordo del velivolo un originale o una copia autentica;

b) i titolari di licenza di trasporto aereo o di lavoro aereo rilasciate dall'ENAC in caso di utilizzo di aeromobili in wet lease-in devono, per ottenere la relativa autorizzazione, depositare il certificato di assicurazione di propria pertinenza. Devono altresì depositare il certificato di assicurazione del locatore se questo sia extracomunitario. E' prassi diffusa nel mercato che l'assicurazione per danni a terzi sulla superficie sia a carico del locatore (lessor), mentre quella dei passeggeri, bagagli e merci sia a carico del locatario (lessee). Entrambi i certificati di assicurazione devono essere, comunque, in originale o in copia autentica, tra i documenti di bordo del velivolo;

c) i vettori comunitari, che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, devono tenere a bordo un certificato di assicurazione, in originale o in copia autentica;



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 11 di 18

d) gli operatori non commerciali di aeromobili, comunitari e non, devono tenere a bordo un certificato di assicurazione, in originale o in copia autentica;

e) i vettori aerei non comunitari al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto aereo, sia per i servizi di linea che per i voli non di linea, devono aver depositato il certificato di assicurazione presso l'ENAC e devono tenerne a bordo una copia autentica o l'originale.

La copertura assicurativa deve essere sempre in corso di validità e la relativa certificazione deve essere, prima di ogni scadenza, tempestivamente rinnovata e nuovamente depositata, nei casi sopra previsti, presso l'ENAC.

Nell'ambito dei controlli dei documenti di bordo, effettuati dal personale delle Direzioni aeroportuali in accordo al programma di cui alla Circolare APT-08, nella versione in vigore, i vettori aerei e gli esercenti di aeromobile devono esibire il certificato di assicurazione in originale o copia autentica.

8 APPLICAZIONE E VERIFICHE

In caso di omessa assicurazione o di mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dal Regolamento, l'ENAC non procede al rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni ai vettori o agli esercenti.

Le condizioni e le clausole della polizza non possono limitare l'obbligo in capo agli operatori aeronautici di ottemperare ai requisiti minimi imposti dal Regolamento ; a tal fine, in caso di discrepanza tra gli elementi della polizza e quelli contenuti nel certificato di assicurazione depositato, prevalgono quest'ultimi.

L'attività ispettiva viene svolta a campione e secondo il programma di attività determinato dall'ENAC ai sensi dell'APT 08 nell'edizione vigente.

Il controllo documentale del certificato di assicurazione esibito dal vettore aereo o dall'esercente al personale delle Direzioni Aeroportuali è mirato ad accertarne la sussistenza a bordo (ex art. 771 del C.d.N.) e che sia in corso di validità.



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 12 di 18

9 REGIME SANZIONATORIO

(combinato disposto del Regolamento (CE) n 785/2004, D.Lgs. n. 197/2004 e C.d.N.)

9.1 Omessa assicurazione

a) in caso di omessa assicurazione al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile sul territorio nazionale, l'ENAC irroga la sanzione amministrativa da cinquantamila a centomila euro (art. 1234 C.d.N.), fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni amministrative accessorie. Tale previsione si applica a tutti i vettori ed agli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano.

L'ENAC vieta inoltre il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa (artt. 798 e 802 C.d.N., art. 8, comma 7 del Regolamento);

b) ai titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC è altresì comminata la sospensione della licenza di esercizio (art. 8, comma 4 e 5 del Regolamento (CE) n 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l'ENAC riscontri che l'operatore non abbia provveduto alla stipula dell'assicurazione nei termini assegnati;

c) nel caso di vettore o esercente comunitario o extracomunitario, la questione è deferita allo Stato competente, ossia allo Stato che abbia rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo, ovvero, se esercente, allo Stato in cui è immatricolato l'aeromobile interessato.

9.2 Mancata esibizione del certificato di assicurazione (documentazione irregolare)

a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;

b) al vettore titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione obbligatoria, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro;



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 13 di 18

c) al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, posta o merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, l'ENAC vieta il decollo dal suolo italiano fino all'accertamento della regolarità della documentazione assicurativa, in aggiunta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila a trentamila euro.

9.3 Mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi

a) al titolare di una licenza rilasciata dall'ENAC o all'esercente di un aeromobile immatricolato in Italia che non rispetta i requisiti minimi assicurativi del Regolamento, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a sessantamila euro. Ai suddetti vettori può, altresì, essere comminata la sospensione della licenza di esercizio (art. 8, comma 4 e 5 del Regolamento (CE) n 785/2004) nel caso in cui, a seguito del rilievo della violazione, l'ENAC riscontri che l'operatore non abbia provveduto all'adeguamento dell'assicurazione nei termini assegnati;

b) al vettore o all'esercente comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n 785/2004, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro.

Nel caso di vettore o esercente comunitario, la questione è deferita allo Stato membro competente, ossia allo Stato membro che abbia rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo ovvero, se esercente, allo Stato membro in cui sia immatricolato l'aeromobile interessato per l'adozione delle misure di competenza;

c) nel caso di vettore o esercente non comunitario che non rispetta i requisiti minimi assicurativi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro ed altresì la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i suddetti requisiti minimi. Della questione viene altresì informato lo Stato competente.

9.4 Infrazioni reiterate

In caso di reiterazione delle violazioni sopra elencate da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui è stata



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 14 di 18

commessa la precedente infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo. L'ENAC valuta altresì l'opportunità di procedere alla revoca della licenza di esercizio.

9.5 Norma di salvaguardia - Divieto di decollo

L'ENAC, ove ritenga che non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente circolare, vieta il decollo all'aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di una adeguata copertura assicurativa a norma del Regolamento (combinato disposto art. 8, comma 7 del Regolamento (CE) n 785/2004 e art. 798 C.d.N.).

9.6 Aggiornamento degli importi delle sanzioni

A norma dell'art. 7 del D.Lg. 197/2007, gli importi delle sanzioni sopra elencate sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente da determinarsi con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10 ENTRATA IN VIGORE

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione e abroga l'edizione precedente.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta

Allegati: Modelli A, B e C di Certificati di Assicurazione

**Circolare****EAL-17A**

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 15 di 18

MODELLO A

(Carta Intestata della Compagnia Assicuratrice)
(Dati della Compagnia: indirizzo, tel., fax, e-mail, etc.)

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Della Responsabilità Civile del vettore aereo e/o dell'esercente di aeromobili ai sensi del Regolamento (CE) n. 785/2004

Con il presente documento la società _____,
(nome)
in qualità di Compagnia Assicuratrice, regolarmente autorizzata dalla competente Autorità Nazionale di _____, certifica di aver stipulato la/e seguente/i polizza/e:
(Stato)

Polizza/e n.	
Contraente	
Assicurato	
Durata	dal: _____ al: _____
Limiti Geografici	
Aeromobile: (oppure ved. Elenco allegato)	Tipo:
	Marca di registrazione:
	MTOM (Kg.): _____ Posti passeggeri: _____ come previsto nel manuale di volo
	Uso:

La/e polizza/e include/includono, tra le altre, le garanzie relative alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti di terzi passeggeri, bagagli e merci trasportate, comprese quelle per i danni derivanti da guerra, terrorismo, pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile. Tutto ciò viene garantito nei termini e modi previsti dalle specifiche condizioni di copertura di detti rischi. La/e sopra richiamata/e polizza/e è/sono conforme/i al Regolamento (CE) n. 785/2004 e rispetta/rispettano le somme minime di legge così come di seguito specificate:

DSP (Specificare)	per ciascun aeromobile, per ciascun avvenimento, riguardo la responsabilità civile verso terzi per danni a persone (per il caso di morte e/o lesioni personali) e/o cose; da considerarsi quale sotto-limite per ciascun avvenimento ed in aggregato annuo di polizza per i rischi guerra, terrorismo pirateria aerea, sabotaggio, sequestro illegale dell'aeromobile e insurrezione civile
DSP 250.000	per ciascun passeggero, per il caso di morte e/o lesioni personali
DSP 1.131	per ciascun passeggero per danni al bagaglio nelle operazioni commerciali
DSP 19	per Kg., per danni alle merci trasportate nelle operazioni commerciali

Qualora si verificasse un'interruzione o una modifica della/e predetta/e copertura/e assicurativa/e prima della scadenza contrattuale della/e stessa/e, la Compagnia Assicuratrice comunicherà all'ENAC l'interruzione o la modifica del/i contratto/i.

Fermo quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 785/2004 e dell'art. 798 del Codice della Navigazione, si certifica inoltre che la/e summenzionata/e polizza/e rispetta/rispettano il Regolamento (CE) ed il Codice della Navigazione stessi.

Luogo e data.....

Timbro della Compagnia Assicuratrice
Nome, Qualifica del Responsabile
Firma del Responsabile



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 16 di 18

Elenco degli aeromobili assicurati

Tipo Aeromobile	Marca di Registrazione	MTOM (Kg)	Massimale RC Terzi (DSP)	N. Posti Pax	Uso

Luogo e data.....

*Timbro della Compagnia Assicuratrice
Nome, Qualifica del Responsabile
Firma del Responsabile*



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011

pag. 17 di 18

MODELLO B

**Insurance Company
(Headed paper)**

Address
Ph.
Fax.
e.mail

INSURANCE CERTIFICATE

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 **e s.m.c.**

This is to certify that, in our capacity as Insurer, we duly authorized by the competent national Authority of (State)_____ have placed insurance policy nr(s)_____ of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy:

Insured Airline _____
Policy period: starting _____ ending _____
Geographical limitation _____

Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:

Minimum liability in respect of each passenger :	SDR	250.000
Minimum liability in respect of baggage per passenger:	SDR	1.131
Minimum liability in respect of each kg of cargo :	SDR	19

Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:

SDR _____ covering all owned fleet of the carrier

or

SDR _____ covering all fleet of the carrier both owned and operated

or

if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:

Aircraft type Registration Third Party Minimum Insurance

_____ SDR _____
_____ SDR _____
_____ SDR _____

(additional aircraft to be detailed in attachment)

All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hijacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two separate policies as indicated by the policy numbers above.

In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract.

It is further certified that no clause in the referred policy(ies) contains any term or condition limiting the provisions stated in the E.U. Regulation 785/2004 recognising that, as stated above, cover under AVN52E may be provided by two separate policies to provide the required minimum liability amount.

Date,

Insurers Stamp and Signature

(name and position)



Circolare

EAL-17A

Attuazione del Regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio

21.12.2011 pag. 18 di 18

MODELLO C

**Broker's Company
(Headed paper)**

Address
Ph.
Fax.
e.mail

INSURANCE CERTIFICATE

Air Carriers Aviation Liabilities pursuant to E.U. Regulation 785/2004 **e s.m.c.**

This is to certify **that**, in our capacity as Insurance Broker, **we** have placed insurance policy nr(s) _____ of aviation specific liability insurance in respect of passengers, baggage, cargo and third parties as follows when operating within, into and out of Italy with certain Insurers, whose name and participation are held on file by us, who have each authorized us to issue this Certificate on their behalf

Insured Airline _____

Policy period: starting _____ ending _____

Geographical limitation _____

Such Insurance is subject to a Combined Single Limit of Liability that is sufficient to cover the sum of the followings amounts:

Minimum liability in respect of each passenger :	SDR	250.000
Minimum liability in respect of baggage per passenger:	SDR	1.131
Minimum liability in respect of each kg of cargo :	SDR	19

Third party minimum liability for each and every aircraft, per accident covering also damages due to risks of war or terrorism:

SDR _____ covering all attached owned fleet of the carrier

or

SDR _____ covering all fleet of the carrier both owned and operated

or

if the minimum amount coverage is related to the single aircraft:

Aircraft type Registration Third Party Minimum Insurance

_____ SDR _____

_____ SDR _____

_____ SDR _____

(additional aircraft to be detailed in attachment)

All the minimum liability amounts stated above also cover damage due to the risks of war, terrorism, hi-jacking, acts of sabotage, unlawful seizure of aircraft and civil commotion as per Clause AVN52E. Third party cover under AVN52E is subject to an aggregate limit which may be placed over two or more separate policies as indicated by the policy numbers above. All the above risks are insured within their specific terms and conditions of coverage. The above mentioned policy (ies) is/are in accordance with the Regulation (CE) 785/2004 minimum sums insured legally required, specified as above.

In case of insurance interruption or modification of the minimum liability amounts before the above expiry date, the insurer will have to notify ENAC the cancellation or variation of the contract.

It is further certified that the above mentioned policy(ies) comply with the requirements of. Regulation (CE) 785/2004 and Art. 798 of the Italian Air Navigation Code, recognising that, as stated above, cover under AVN52E may be provided by two or more separate policies to provide the required minimum liability amount.

Date,

Signed on behalf of Subscribing Insurers

(name and position)

